



Oggetto: Determina di presa d'atto della proroga legislativa dell'Accordo Quadro rep. n. 49/2022 stipulato con Orienta S.p.A., ai fini della proroga urgente dei contratti di prestazione di lavoro flessibile, stipulati da Orienta S.p.a., ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. n. 81/2015, col personale somministrato in missione presso AIFA e in scadenza al 31 dicembre 2022, come espressamente autorizzata dall'art. 4 comma 4 del decreto-legge n. 198 del 29/12/2022 - CIG 9385970B76 e CUI S97345810580202200025.

(Mod 232_01: prot. n. 0150955 del 30/12/2022 - Mod 232_02: n. 155/2022 del 30/12/2022).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco (in appresso per brevità anche "l'Agenzia" o "AIFA");

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021);

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico, di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del d. lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del sopra citato Regolamento di organizzazione dell'Agenzia;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 54 a tenor del quale le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro con un solo operatore economico nel rispetto delle procedure di cui al presente codice;

Viste le Linee Guida di attuazione del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata “Responsabile unico del procedimento” (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, ad esclusione degli appalti in ambito Information Communication Technology;

Posto che la *mission* istituzionale dell'Agenzia è contribuire alla promozione e alla tutela del diritto alla salute garantito dall'art. 32 della Costituzione, attraverso l'unitarietà del sistema farmaceutico, l'accesso ai farmaci innovativi e ai farmaci orfani per le malattie rare, l'equilibrio economico di sistema con rispetto dei tetti di spesa, l'impiego sicuro ed appropriato dei medicinali, gli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico e il rafforzamento dei rapporti con le Agenzie degli altri Paesi e con l'EMA e che, tra le priorità strategiche dell'Agenzia, rientrano la regolamentazione dell'immissione in commercio, dell'uso e della vigilanza dei prodotti farmaceutici ad uso umano e la promozione dell'informazione e della ricerca scientifica indipendente favorendo gli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e ss.mm.ii., recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ed in particolare il Capo IV che dedica gli articoli da 30 a 40 alla “Somministrazione di lavoro”;

Visti in particolare l'art. 30, rubricato “Definizione”, del sopra citato d.lgs. n. 81/2015 a tenor del quale è stabilito che “Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai

sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore" e il successivo art. 33, rubricato *"Forma del contratto di somministrazione"*, il quale stabilisce che il contratto di somministrazione di lavoro sia stipulato tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore in forma scritta;

Visti altresì i successivi articoli del Capo IV del sopra citato d.lgs. n. 81/2015, che disciplinano i rapporti tra utilizzatore, agenzia di somministrazione e lavoratori somministrati, posto che nel rapporto di somministrazione di lavoro, al contratto di somministrazione di lavoro stipulato, ex art. 30 del decreto legislativo in parola, tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore, si affiancano uno o più contratti di lavoro subordinato, sottoscritti tra detta agenzia di somministrazione e i lavoratori che, formalmente assunti e retribuiti dall'agenzia di somministrazione quale datrice di lavoro, presteranno la loro opera lavorativa definita dal legislatore "missione" presso l'utilizzatore;

Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e s.m.i. e, in particolare, l'art. 36, comma 2 in virtù del quale le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;

Visto che, come previsto dall'art. 54, comma 3, del CCNL Comparto funzioni centrali, l'Agenzia, al pari delle altre amministrazioni, può stipulare annualmente contratti di somministrazione a tempo determinato, nel limite del 20% del personale di comparto a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione;

Considerato che l'Agenzia ha avuto la necessità di avvalersi nel tempo di detto personale somministrato in quanto, oltre alle funzioni originariamente assegnate dalla legge istitutiva, sono state via via attribuite ad AIFA ulteriori funzioni ai sensi, tra l'altro, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17 di attuazione della direttiva 2011/62/UE, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e della legge 11 gennaio 2018, n. 3 in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché, dal 2020 in poi, avuto riguardo al considerevole incremento di compiti e attività svolti dall'Agenzia nell'ambito dell'emergenza pandemica connessa al rischio sanitario di insorgenza di patologie derivanti dalla diffusione del virus covid-19;

Considerato il verbale n. 15 del 9 giugno 2021 in cui l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance dell'Agenzia (OIV), nominato con Delibera n. 22/2019 del C.d.A. AIFA, ha espresso la propria preoccupazione per l'impatto che la cessazione dei contratti del personale somministrato avrebbe spiegato sul ciclo della performance delle strutture presso le quali detto personale era incardinato, temendo che *"si determini un'oggettiva grave carenza di unità operative all'interno dell'Amministrazione tale da determinare la eventuale paralisi di vari Uffici specialmente in un periodo particolarmente delicato e complesso a livello sanitario"*;

Rilevata pertanto l'oggettiva esigenza dell'Agenzia di garantire il regolare espletamento delle proprie attività istituzionali per il perseguimento della propria *mission*, tramite l'utilizzo

di personale somministrato, alla luce del sopra descritto consistente e protratto incremento di compiti ed attività;

Preso atto che l'Agenzia si è avvalsa di detto personale somministrato in virtù di appositi Accordi Quadri, stipulati nel tempo da AIFA con agenzie di somministrazione di volta in volta individuate all'esito di procedure di gara indette ai sensi del Codice dei contratti pubblici, e che, nell'ambito di tali Accordi Quadro, sulla base delle esigenze di carattere temporaneo o eccezionale dell'AIFA, l'agenzia di somministrazione datrice di lavoro di detto personale è in grado di sottoscrivere contratti specifici di somministrazione di lavoro a tempo determinato con uno o più lavoratori interinali affinché prestino la loro "missione" presso AIFA per soddisfare le necessità della medesima;

Visti gli interventi legislativi susseguitisi nel tempo che hanno espressamente autorizzato l'Agenzia a prorogare e/o rinnovare i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ed in particolare;

Visto in merito l'art. 1, commi 430, 431 e 432 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) in virtù dei quali l'AIFA è stata autorizzata a prorogare e/o rinnovare fino a non oltre il 30 giugno 2021, i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 31 dicembre 2020 nel limite di 43 unità;

Visto altresì l'art. 35-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante *"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"* (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 che ha espressamente autorizzato il rinnovo sino al 31 dicembre 2021 di quei contratti di prestazione di lavoro flessibile stipulati, ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. n. 81/2015, col personale somministrato in missione presso AIFA e scaduti il 30 giugno 2021, nel limite di 39 unità;

Visto il decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 309 del 30 dicembre 2021, e in particolare l'art. 4 comma 4 stando al quale l'Agenzia è stata autorizzata a prorogare e/o rinnovare fino a non oltre il 30 giugno 2022 i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 39 unità;

Visto inoltre l'art. 35 bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 193 del 19 agosto 2022, ai sensi del quale: *"1. L'Agenzia italiana del farmaco può rinnovare, fino al 31 dicembre 2022, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022, nonché provvedere affinché siano prorogati o rinnovati fino alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro la predetta data del 31 luglio 2022, fermi restando gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 760.720 euro per l'anno 2022.*

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 760.720 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”;

Vista pertanto, la Determina del Direttore generale n. 376 dell'1/09/2022 di approvazione della quarta variazione del “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023” e di autorizzazione - ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 54, commi 1 e 3, e 63, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016 e all'art. 2, commi 3 e 4, della l. n. 120/2020 - della procedura negoziata semplificata d'urgenza senza previa pubblicazione del bando - CIG 9385970B76 e CUI S97345810580202200025 - in favore dell'OE Orienta S.p.a. ai fini della stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore, per il rinnovo urgente dei contratti di prestazione di lavoro flessibile, stipulati da Orienta S.p.a., ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. n. 81/2015, col personale somministrato in missione presso AIFA e scaduti il 30 giugno 2022, come espressamente autorizzato dal sopra citato art. 35-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 122 del 4 agosto 2022;

Visto il relativo Accordo Quadro rep. n. 49/2022 che AIFA, a seguito della predetta procedura negoziata semplificata d'urgenza recante CIG 9385970B76 e CUI S97345810580202200025, ha da ultimo stipulato con validità sino al 31/12/2022 con l'agenzia di somministrazione Orienta S.p.a., ai sensi del sopra citato art. 35-bis del decreto-legge n. 73/2021, per le motivazioni tutte riportate nella sopra citata Determina del Direttore generale n. 376/2022 di approvazione della stipula in parola alle quali interamente si rimanda;

Visto da ultimo l'art. 4, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*”, pubblicato in GU n. 303 del 29/12/2022, in virtù del quale “*All'articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; b) al secondo periodo, le parole: «760.720 euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «760.720 euro per l'anno 2022 e di 1.395.561 euro per l'anno 2023»*”;

Preso atto che il sopra citato Accordo Quadro n. rep. 49/2022 è in scadenza il 31/12/2022 e in sede di decretazione di urgenza è stata ravvisata l'esigenza che AIFA continui a garantire sino a non oltre il 31 dicembre 2023 l'espletamento delle proprie funzioni attraverso l'utilizzo di personale somministrato, mediante la proroga, disposta con atto avente forza di legge, dei contratti di somministrazione di cui all'art. 30 del d. lgs. n. 81/2015;

Visto il Modulo 232_01 di “Richiesta acquisti previsti nel budget”, trasmesso in data 30/12/2022 prot. n. 00150955-P e acquisito in pari data dall'Ufficio Contabilità e Bilancio al prot. n. 00150952-A, con il quale il dirigente dell'Area Amministrativa ha rappresentato che - al fine di poter procedere alla proroga, come sopra disposta con decreto-legge n. 198/2022, dei contratti di prestazione di lavoro flessibile col personale somministrato in missione presso AIFA - si rende necessario prorogare per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 il sotteso Accordo Quadro n. rep. 49/2022 stipulato da AIFA con l'OE Orienta S.p.a. e in scadenza al 31/12/2022 per un importo massimo non garantito di € 898.469,59 oltre IVA e IRAP di legge;

Preso atto del visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” n. 155/2022, rilasciato dall’Ufficio Contabilità e Bilancio in data 30/12/2022, attestante la copertura finanziaria;

Vista la nota del dirigente del Settore Risorse Umane, prot. n. HR/150892/P del 30/12/2022 con cui si dà atto che, all’esito della ricognizione avviata in data 22/12/2022 presso le strutture AIFA interessate, è stata confermata da dette strutture l’esigenza di continuare ad avvalersi delle risorse interinali assegnate alle medesime strutture e i cui contratti sono in scadenza per il 31 dicembre 2022;

Vista la nota prot. n. 0150931-A del 30/12/2022 con cui il DEC dell’Accordo Quadro rep. n. 49/2022 ha dichiarato che i servizi sono stati resi dal fornitore Orienta S.p.a. a regola d’arte quanto a tempistica, qualità e regolarità delle prestazioni;

Viste le autocertificazioni di assenza di conflitti di interesse con l’operatore economico Orienta S.p.a., rilasciate dal Dirigente dell’Area Amministrativa richiedente l’acquisto, dal Direttore generale, nonché dal RUP della procedura e dal DEC dell’Accordo Quadro;

Preso atto che, in base a quanto disposto dal sopra citato decreto-legge n. 198/2022, la proroga dell’Accordo Quadro rep. n. 49/2022 - CIG 9385970B76 e CUI S97345810580202200025 - stipulato con Orienta S.p.a., si rende necessaria per procedere alla proroga dei sottostanti contratti di prestazione di lavoro flessibile col personale somministrato in missione presso AIFA in scadenza al 31/12/2022;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA n. 58 del 26 ottobre 2021, concernente l'adozione del documento di budget economico 2022, come revisionato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA n. 44 del 13 ottobre 2022, concernente l'adozione del documento di revisione del budget economico 2022;

Vista altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA n. 47 del 31 ottobre 2022, concernente l'adozione del documento di budget economico 2023 con annesso budget per il triennio 2023-2025;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

Vista la delibera n. 4 del 25 gennaio 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2022-2023 corrisponde agli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo attraverso i documenti programmatici dell’Agenzia e di bilancio;

Vista la Determina AIFA a firma del Direttore Generale n. 25 del 26/01/2022, con la quale è stato adottato il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell’Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023”, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., approvato ai sensi del medesimo *“nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;*

Tenuto conto di quanto rappresentato nella sopra citata Determina direttoriale n. 25/2022 di adozione del predetto Programma biennale in merito alla circostanza che *“come*

espressamente previsto all'art. 7 del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il suddetto programma potrà essere aggiornato o modificato, nel corso del biennio, per garantirne la corrispondenza alle effettive esigenze di acquisto qualora mutino le condizioni sulle quali si basa la presente programmazione";

Visto quindi l'art. 7 del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14 del MIT-Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in virtù del quale il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi adottato dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici, può essere aggiornato o modificato, nel corso del biennio, per garantirne la corrispondenza alle effettive esigenze di acquisto qualora mutino le condizioni sulle quali si basa la programmazione;

Vista la nota, acquisita al prot. AIFA n. 0013501-04/02/2021-AIFA-AIFA-A, con la quale il Servizio Contratti Pubblici del predetto Ministero ha precisato che in caso di eventuali modifiche che si prevede di apportare a contratti già stipulati a seguito di procedure di affidamento previste in precedenti programmi biennali, trattandosi di procedura già avviata, la programmazione non necessita di modifica, "Le attività di programmazione, infatti, afferiscono alle procedure ancora da avviare. Dovrà essere modificato, invece, il quadro economico";

Preso atto che l'acquisto relativo al contratto in parola CIG 9385970B76 era incluso, col CUI n. S97345810580202200025, nel "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023", approvato ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., "nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio" con Determina del Direttore Generale n. 25/2022 e variato con Determine AIFA del Direttore generale nn. 135/2022, 193/2022, 200/2022, 376/2022, 437/2022, 438/2022, 516/2022, 522/2022 e 583/2022;

Considerato che, alla luce della proroga in parola, si rende necessario procedere alla conseguente modifica del quadro economico pertinente l'acquisto relativo al contratto in parola CIG 92800292F inserito nel "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023" col CUI n. S97345810580202200025;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Art. 1

(proroga dell'Accordo Quadro rep. n. 49/2022)

1. Ai sensi di quanto disposto all'art. 4 comma 4 del decreto-legge n. 198 del 30 dicembre 2022 e per le motivazioni indicate in premessa, è disposta la proroga dell'Accordo Quadro in scadenza al 31/12/2022, rep. n. 49/2022 - CIG 9385970B76 e CUI S97345810580202200025, stipulato con Orienta S.p.a. con sede legale in Roma viale Luigi Schiavonetti n. 270/300, Codice Fiscale e Partita IVA 05819501007.
2. La su menzionata proroga avrà durata non oltre il 31 dicembre 2023 fermo restando il corrispettivo massimo autorizzato al successivo articolo 2 e sarà comunicata al fornitore a mezzo pec a cura dell'Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio.

Art. 2
(autorizzazione alla spesa)

1. A titolo di corrispettivo massimo erogabile ad Orienta S.p.a. nell'ambito dell'Accordo Quadro rep n. 49/2022 in parola, è autorizzata una spesa ulteriore di complessivi di € 898.469,59 oltre IVA e IRAP di legge.
2. Ai fini del calcolo del corrispettivo dovuto al fornitore si applicherà il moltiplicatore offerto pari a 1,44.
3. In particolare, il corrispettivo mensile spettante al fornitore sarà determinato dal prodotto aritmetico fra il costo orario da CCNL delle ore effettivamente prestate dal personale somministrato, per il moltiplicatore offerto, per il numero dei lavoratori temporanei forniti.
4. La spesa relativa al presente provvedimento graverà sul budget anno 2023.
5. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato indicato da Orienta S.p.a.

Art. 3
(autorizzazione della modifica del quadro economico della procedura CUI S97345810580202200025 prevista all'interno del Programma biennale degli acquisti dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023)

1. È autorizzata la modifica del quadro economico della procedura in parola CUI S97345810580202100018, già avviata ed inserita nel "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023" e successive variazioni, pubblicato tramite l'applicativo "Servizio contratti pubblici" messo a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Art. 4
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it nella sezione Amministrazione trasparente al link <https://www.aifa.gov.it/lavori-servizi-e-forniture>.
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma,

Il Direttore Generale

Nicola Magrini

MAGRINI NICOLA
AIFA - AGENZIA ITALIANA
DEL FARMACO
2.10.3.1 Direttore
30.12.2022 14:40:56
GMT+00:00

Allegati:

- Visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” attestante la copertura finanziaria, rilasciato dall’Ufficio Contabilità e Bilancio il 30/12/2022 col n. 155/2022;
- n. 4 Dichiarazioni assenza del conflitto d’interessi.

Pubblicato sul profilo del committente in data 09/01/2023.